Verbale n. 5 del 05/07/2022
Castelfranco in Miscano (BN)

La sottoscritta Dott.ssa D'Avino Luana, Revisore dei conti, nominata con Delibera del Consiglio

Comunale n.3 del 31/03/2022, esecutiva, esprime il seguente

PARERE

- **SULLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 114 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DENOMINATA "AZIENDA CONSORTILE TAMMARO- FORTORE";**

- **APPROVAZIONE SCHEMA ATTO COSTITUTIVO E STATUTO.**

Vista la proposta di statuto e convenzione relativa alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile Tammaro- Fortore, cui intende partecipare il Comune di Castelfranco in Miscano;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integrato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere anche sulla proposta di acquisizione/cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi ed aziende;

Considerato che l'oggetto sociale della costituenda azienda speciale consortile è relativo all'esercizio di attività sociali, assistenziali, educative, sociosanitarie e sanitarie e più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito B05 della Regione Campania e pertanto che trattasi di affidamento di servizi istituzionali e non di funzioni fondamentali.

Richiamato integralmente l'art. 114 che disciplina gli enti strumentali per gli enti locali,

Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. *(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);*

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013)

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:
(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
(comma aggiunto dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Dato atto che l'art 114 del Tuel così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013 reca una nuova disciplina applicabile alle aziende speciali (le quali sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale) e alle istituzioni (di contro, prive di personalità giuridica);

Valutato che spetta agli enti locali interessati stabilire la soluzione più idonea all'esercizio congiunto dei servizi in oggetto e che detti organismi, al di là del differente status giuridico, sono enti strumentali agli enti locali stessi, i quali conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano la vigilanza, verificano i risultati della gestione e coprono gli eventuali costi sociali.

Visti:

- La proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2022;
- Lo studio di fattibilità (SDF) per la creazione di una azienda consortile per la gestione dei servizi sociali dell'ambito B05 redatto a cura di un esperto in materia, incaricato dal Comune Capofila (Morcone) con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 5 giugno 2018, per conto dei 22 Comuni dell'Ambito B05, contenente un'analisi dei costi di struttura e di gestione dei servizi, con la relativa copertura finanziaria, ai fini della sostenibilità economico finanziaria;
- Il parere di regolarità tecnica e contabile;
- Lo statuto e la convenzione/Atto Costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile denominata "Azienda Consortile Tammaro-Fortore"

Valutato che

- la costituzione dell'azienda risponde ai fini strettamente istituzionali;

- gli obiettivi della costituenda azienda sono informati ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 114 comma 4, come meglio dettagliati di seguito:

a) miglioramento del governo del sistema. Con l'introduzione dell'Azienda Consortile si produrrebbero:
- snellezza nelle procedure di approvazione e realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione generale e conseguente superamento delle logiche e dei processi interni al Comune capofila;
- rafforzamento del ruolo dei Comuni nella definizione delle politiche sociali territoriali e nella negoziazione con gli altri attori del sistema socio-assistenziale e socio-sanitario locale;
- maggiore tempestività ed incisività nella erogazione di prestazioni e benefici economici, ora ancorati alla complessità di una struttura comunale complessa, con vincoli di flussi finanziari;
- produzione di economie di scala nel medio termine, derivanti dalla gestione associata di servizi socioassistenziali: le economie di scala si basano anche sul rapporto tra area e volumi di produzione nonché sulla specializzazione del lavoro. Bacini di utenza di modeste dimensioni difficilmente permettono di offrire servizi ad elevato contenuto qualitativo poiché la specializzazione del lavoro genera costi che i singoli Comuni hanno difficoltà a sostenere;
b) semplificazione dei processi decisionali. A seguito della costruzione della nuova Azienda Consortile, si attua una semplificazione dei processi decisionali. Tutte le attività gestionali passerebbero in capo all'Azienda Consortile quale soggetto capofila, in forza del mandato attribuitole dall'Accordo di Programma. L'Azienda, costituita dai Comuni, assume la veste di soggetto cui spetta il compito di approntare ed approvare tutti gli atti esecutivi che discendono dall'attività programmatoria e dal conseguente atto di attuazione;
c) efficientamento delle procedure amministrative;
d) il personale: il superamento dei vincoli, imposti dalle normative statali, con reclutamento del personale, l'organizzazione di un sistema di servizio sociale territoriale uniforme e la pianificazione delle risorse. È inoltre da considerare un effetto importante sul personale in forza attualmente nei Comuni aderenti al Piano di Zona dell'Ambito distrettuale: la gestione affidata ad un unico soggetto

porterebbe alla conseguenza di liberare risorse umane, attualmente impegnate in attività eterogenee (servizi alla persona, anagrafe, polizia municipale, ecc.), con lo scopo di poterle più proficuamente indirizzare ed impiegare in altre mansioni nell'Ente di appartenenza;
e) maggior sviluppo della contrattazione di massa, al fine di ottenere condizioni più favorevoli rispetto alla situazione attuale;
f) maggiore possibilità di accesso a contributi esterni (dallo Stato, dalla Regione e da Enti e Fondazioni) rispetto a quelli erogati ai singoli Comuni, grazie ad un peso maggiore in sede di negoziazione e alla messa in campo di un know out specifico legato alla produzione dei servizi e al lavoro per progetti;
g) omogeneizzazione dei livelli di accesso ai servizi socioassistenziali. Attraverso la costituzione di un soggetto unico erogatore dei servizi è riducibile la possibile, ma reale "competizione" tra Comuni, poiché tutti i residenti dell'Ambito potranno accedere agli stessi servizi ai medesimi standard qualitativi ed alle stesse condizioni di accesso, dando pieno riflesso al principio di solidarietà sociale intercomunale;
h) maggiore incentivazione della gestione associata di più servizi, compreso l'accentramento delle funzioni amministrative.

Si esprime pertanto

PARERE FAVOREVOLE

in riferimento alla procedura amministrativa per la costituzione dell'Azienda Speciale **DENOMINATA "AZIENDA CONSORTILE TAMMARO- FORTORE"**

tra i Comuni di Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Valfortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone in Valfortore, Morcone,Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.
Invita tuttavia l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente i profili di costo che la partecipazione comporterà.

Castelfranco in Miscano, 05/07/2022

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa D'Avino Luana

